

SEGRETERIA REGIONALE PIEMONTE E VALLE D'AOSTA

FOGLIO INFORMATIVO STAMPATO IN PROPRIO - ANNO 5, N. 048 - GENNAIO 2012

PRESCRIZIONE ASL DEL 16.12.2011



*Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti
Segreteria Generale*



confsat

www.sindacatofast.it

Roma, li 26 gennaio 2012

Prot. n° 06/07/SG

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE
AUTONOME

Presidente
On Vasco Errani
Via Parigi, 11 – 00185 ROMA

Vice Presidente
On. Angelo Michele Iorio
Via Parigi, 11 – 00185 ROMA

Componenti Ufficio di Presidenza
On. Giuseppe Scopelliti
On. Vito de Filippo
On. Roberto Formigoni
Via Parigi, 11 – 00185 ROMA

p.c. ANSF
Direttore
Ing. Alberto Chiovelli
Piazza della Stazione, 45 - 50123 Firenze

p.c. Federtrasporto/Agens
Presidente
Dott. Alberto Brandani
Viale Pasteur, 10 – 00144 Roma

p.c. ASSTRA
Presidente
Prof. Marcello Panetti
Prof. P.zza Cola di Rienzo, 80° Roma

Oggetto: Prescrizione ASL” prot. gen. 132132-603/UPG del 16/12/2011

Allegati: n° 3

Venuti a conoscenza della prescrizione in oggetto, che alleghiamo alla presente per completezza d'informazione, abbiamo appreso che le nostre perplessità in merito al primo soccorso del macchinista “unico” e/o “solo”, anche se con significativo ritardo, trovano riscontro nella suddetta prescrizione. Diciamo con significativo ritardo perché viste le innovazioni legislative e le disposizioni dell'ANSF attinenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria, nonché le assicurazioni avute in merito ai protocolli fra RFI e il SSN in merito al primo soccorso al macchinista, rimaneva da normare l'aspetto squisitamente contrattuale.

Il Sindacato, al fine di rimodulare l'equipaggio treno tentando di evitare che venisse imposto un solo macchinista senza una normativa di lavoro coerente, ha condiviso un accordo di merito con il Gruppo FS il 15 maggio 2009.

È evidente che le tematiche cardine dell'opposizione del Sindacato si sono principalmente concentrate sul primo soccorso al macchinista e sulla reale possibilità di immobilizzare il treno in caso di guasti accidentali in linea, oltre alle note sensibilità che il sindacato ha per i livelli occupazionali, di qualità della vita e al tema dello stress da lavoro correlato. Avendo ogni ente attribuzioni ben definite, l'ANSF ha disciplinato, assumendosene le responsabilità, le competenze che servono a bordo treno affinché esso sia condotto mantenendo gli alti standard di sicurezza della circolazione ferroviaria che l'Italia può ancora vantare, mentre le ASL competenti per territorio hanno da sempre avuto posizioni che non possiamo certamente definire univoche, tanto che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha già dovuto interessarsene, nel tentativo di stabilire comportamenti omogenei su tutto il territorio nazionale.

L'accordo del 15 maggio 2009 con il Gruppo FS permette l'utilizzo di un solo macchinista addetto alla condotta su treni di trasporto viaggiatori con locomotori comunicanti con la parte rimorchiata, nella convinzione che comunque l'Equipaggio ad Agente Unico in cabina di guida già era operativo da diversi decenni e quindi si trattava di condividere un'organizzazione del lavoro leggermente più flessibile, ma coerente con le passate esperienze e le nuove norme.

In tutto questo resta ancora viva, pur se attualmente sopita, la problematica del "vigilante" imposto dalla normativa UE ma in Italia, essendo il pedale e le altre forme di reiterazione della segnalazione di vigilanza classificati come apparecchiature "monotone e ripetitive", rimane ancora da definire con chiarezza, vista la prassi ministeriale ancora in vigore, sull'esenzione del sistema di giorno. Alcune ASL hanno emesso prescrizioni di divieto di utilizzo del sistema vigilante, ma non hanno eccepito contro la delibera ministeriale che lo impone nel periodo notturno.

La prescrizione dell'ASL n. 2 di Savona accoglie pienamente le nostre preoccupazioni di merito, grazie al perentorio lavoro dei caparbi RLS.

La prescrizione in oggetto ci sollecita, comunque, le seguenti domande:

1. Perché è indirizzata solo a Trenitalia, quando ci risulta ci siano accordi specifici fra il Gestore dell'Infrastruttura Nazionale e le diverse strutture territoriali del SSN che garantiscono tempi e modalità di intervento nel caso di primo soccorso al Macchinista?
2. La prescrizione recita testualmente: "ATTO DI PRESCRIZIONE CON IMPOSIZIONE DI SPECIFICHE MISURE ATTE A FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL LAVORO"; non ci appare coerente dare ancora 120 giorni di tempo per adeguamento e solo su una tratta ben definita. Se il problema c'è - e a nostro avviso c'è - la risposta deve essere immediata e valida su tutto il territorio nazionale in tutte le situazioni in cui, analogamente, l'equipaggio treno è composto da un macchinista "unico" e/o "solo". Distinzione tecnicamente corretta perché individua due fattispecie di moduli di condotta ben definiti contrattualmente, ma poco significativi sotto l'aspetto regolamentato dall'ANSF. Le imprese ferroviarie dovrebbero sopprimere alla deficienza riscontrata dall'ASL n. 2 di Savona con l'immediato inserimento del doppio macchinista e magari i tempi di adeguamento, se mai necessitano, dovrebbero essere limitati a quelli di formazione del personale, in caso di carenze accertate di macchinisti.


Certi che le nostre preoccupazioni non possano oggi più essere sottovalutate, con la presente chiediamo alle SV in indirizzo un immediato riscontro di estensione delle soluzioni imposte nella tratta ferroviaria Savona - San Giuseppe di Cairo Montenotte a tutte le situazioni simili sul territorio nazionale.

Come FAST/Confasal restiamo a disposizione anche per una convocazione di merito e cogliamo l'occasione per inviare distinti saluti.

Il Segretario Generale
Pietro Serbassi



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Serbassi".



REGIONE LIGURIA

AZIENDA SANITARIA
LOCALE 2

SAVONESE

AREA DIPARTIMENTALE DI PREVENZIONE

Unità Operativa
PREVENZIONE E SICUREZZA DEGLI
AMBIENTI DI LAVORO
Via Collodi, n. 13 - 17100 SAVONA
☎ 019/8405.719 - Fax 019/8405.997

489450

Savona, data del protocollo

FERSERVIZI S.p.A. NUCLEO NOTIFICHE
- 9 GEN. 2012
per TRENITALIA S.p.A.

PROT. GEN : 132132 - 603 /UPG del 16.12.2011

* RACCOMANDATA A.R. Ai sensi dell'art. 170/1° comma C.P.P. il presente atto viene notificato all'interessato a mezzo di Servizio Postale.



Al Contravventore

████████████████████
████████████████████
Direzione Regionale Passeggeri
LIGURIA
Via del Lagaccio 3
16126 GENOVA

Alla Procura della Repubblica c/o
Tribunale di Savona
Palazzo di Giustizia
17100 SAVONA

**ATTO DI PRESCRIZIONE CON IMPOSIZIONE DI SPECIFICHE MISURE ATTE A
FAR CESSARE IL PERICOLO PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI DURANTE IL
LAVORO**

OGGETTO: Reati contravvenzionali in materia di igiene e sicurezza nel lavoro accertati in occasione degli esiti degli accertamenti effettuati su delega della AG, in ordine all'adozione e la verifica d'idonei provvedimenti atti a consentire il primo pronto soccorso d'emergenza in tempi congrui, ovvero secondo i parametri temporali previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali "Gold Hour" in caso di malore dell'agente macchinista "unico" lungo la tratta ferroviaria Savona - San Giuseppe di Cairo Montenotte, località Sella progressiva 13 + 496, esercita da TRENITALIA Spa avente sede legale in Piazza della Croce Rossa 1, 00161 Roma.

Fascicolo Procedimentale Procura della Repubblica Nr. 12795/09/44 R.G.

Dispositivo del F.M a norma dell'art. 22/1° comma del D.Lvo 758/94

M. P. ...

- Atto di Prescrizione per la regolarizzazione delle inosservanze contestate ai sensi dell'art. 20/1° comma del D.L.vo 758/94.
- Comunicazione di notizia di reato di cui all'art. 347 C.P.P. (artt. 19/1° e 20/4° D.L.vo 758/94)
- Imposizione di specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro ai sensi dell'art. 20/3° comma del D.Lvo 758/94.

NELL'ESERCIZIO delle funzioni di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 21/3° comma, Legge 833/78 e 55 C.P.P. in ordine a giusta delega d'indagine emessa dalla A.G. precedente ;

VISTI gli esiti degli accertamenti ispettivi effettuati in data 09.06.2011 e seguenti, dagli Operanti di questo Organo di Vigilanza presso la tratta ferroviaria Savona/San Giuseppe di Cairo Montenotte corrente in località Sella progressiva 13 + 496;

DATO ATTO che al richiesto sopralluogo e/o esercitazione concordata con la Direzione Compartimentale della Liguria TRENITALIA Spa, R.F.I e gli Enti preposti al Soccorso Tecnico del Ministero degli Interni VV.F e del S.S.N, sono presenti ed hanno assistito oltre all'intervenuto personale di PG, una Squadra di primo intervento del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, il Servizio "118" con personale sanitario dedicato, personale della POLFER, personale tecnico dirigenziale dell'Azienda "TRENITALIA spa" ;

VISTO che nella fattispecie, appare applicabile l'art. 2/5° comma del DM 388/03, secondo cui nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2° del presente Decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda, onde attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale, piuttosto che il primo comma, lettera b) dello stesso articolo;

CONSIDERATO che l'Azienda "TRENITALIA Spa" ha ottemperato a tale obbligo, provvedendo alla realizzazione degli impianti di copertura radio nelle gallerie delle linee ferroviarie tra Savona e San Giuseppe, via Altare e via Ferrania, attivi a partire dal mese di maggio 2008, garantendo anche per le tratte in galleria, oltre che per quelle a giorno, la possibilità per il personale viaggiante, dotato di idoneo terminale, di comunicare e di raccordarsi in caso di emergenza, con l'azienda e/o direttamente con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale ;

RITENUTO che tali strumenti appaiono idonei nel consentire l'intervento dei soccorsi per incidenti di qualsiasi natura o calamità, fatta eccezione per il caso in specie del malore dell'agente macchinista "unico" o "solo";

ACCLARATO che i tempi di primo soccorso, assistenza medica di emergenza e trasporto dei lavoratori e delle altre persone infortunate risultanti dall'esercitazione di emergenza eseguita in data 9/6/2011, sono risultati eccessivi e che tali tempi sono certamente condizionati da condizioni obiettive, che non dipendono dal datore di lavoro e che non appaiono eliminabili (o quantomeno facilmente eliminabili) da quest'ultimo;

PRESO ATTO che dette misure non appaiono per conto adeguate in relazione alla diversa ipotesi di malore del macchinista "unico" o "solo", con conseguente arresto del treno e necessità dell'invio sul posto di un mezzo di soccorso, ove in tale ipotesi si verifici, in tratta di difficile raggiungimento, dove i tempi di soccorso o emergenza sanitaria potrebbero essere eccessivi e comunque non adeguati a tutelare la salute del macchinista in quanto non in aderenza ai parametri temporali e procedurali previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e Comunitarie (Gold / Hour) ;

RITENUTO che per tale tipo di emergenza determinata dal malore dell'agente macchinista "unico" e/o "solo", i tempi di primo soccorso, assistenza medica di emergenza e trasporto del lavoratore verrebbero drasticamente ridotti (nel senso di tempo minimo tecnicamente realizzabile), giusta anche la presenza sul convoglio di un secondo conduttore abilitato alla guida del treno, il quale provvederebbe ad informare immediatamente l'azienda e/o sistema di emergenza del S.S.N. dell'occorso, e contestualmente condurrebbe il treno alla più vicina stazione o luogo comunque raggiungibile dal personale e dei mezzi dell'emergenza sanitaria

CONSIDERATO l'obbligo espressamente stabilito dall'art. 45/1° comma in capo al datore di lavoro, il quale è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda, applicato alla luce delle misure generali di tutela previste dall'art. 15/1° comma, lett. a) c) ed u) del D.Lvo 81/2008 in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 coordinato con il Decreto Legislativo 106/2009 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, l'eliminazione degli stessi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato.

VISTA la giusta delega emessa dal P.M. precedente ;

ACCUSATO il Dispositivo P.Q.M datato 06.10.2011 per l'esecuzione delle determinazioni di competenza a norma dell'art. 22/1° comma del D.Lvo 758/94 relativo al connesso fascicolo procedimentale n° 12795/09/44 RG i cui esiti costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto;

ACCERTATA pertanto la seguente contravvenzione da addebitarsi al [REDACTED]
[REDACTED] azienda Trenitalia Spa, Direzione Regionale Passeggeri della Liguria con sede legale in Piazza della Croce Rossa 1° - 00161 Roma (RM), identificato a mezzo di documento d'identità [REDACTED] con elezione di domicilio per la notifica degli atti presso la Direzione Trenitalia Liguria corrente in Via del Lagaccio n° 3 a Genova.

1. Del reato di cui agli artt. 45/1° comma e 55/5° comma lett. a) Capo IV del D.Lvo 81/2008 s.m.i (massimo dell'ammenda Euro 4.000) per non aver preso i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell'azienda o della unità produttiva, sentendo il medico competente e tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro, stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni del S.S.N. anche per il trasporto dei lavoratori infortunati, relativamente ai convogli condotti da macchinista agente "unico" o "solo", lungo la tratta Savona San Giuseppe di Cairo Montenotte via Santuario, ove la strumentazione tecnica ed organizzativa predisposta non consente per morfologia ed orografia di territorio, un tempestivo intervento sanitario in caso di malore del macchinista "unico", secondo i parametri ufficiali d'intervento previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e Comunitarie in ordine al primo soccorso e/o emergenza sanitaria.

Per quanto sopra motivato, allo scopo di eliminare le contravvenzioni accertate, ai sensi dell'art. 20/1° e 3° comma del D.Lvo 758/94

SI IMPARTISCE AL CONTRAVVENTORE APPOSITA

PRESCRIZIONE

Per la regolarizzazione della contravvenzione sopra accertata nel termine di giorni 120 (centoventi) ritenuto e valutato tecnicamente e formalmente necessario. La regolarizzazione della contravvenzione potrà avvenire adeguando il previsto requisito d'idoneità in ordine al punto contestato del presente atto, tramite opportuna adozione di misure procedurali organizzative atte ad eliminare le condizioni irregolari accertate, ovvero secondo diverse modalità ritenute dal Contravventore parimenti più efficaci.

Nelle more della definitiva regolarizzazione, al fine di far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro ai sensi dell'art. 20/3° comma del D.Lvo 758/94,

SI IMPONE

- L'affidamento ad un equipaggio "polifunzionale" (costituito da almeno numero due agenti "conduttori" abilitati alla conduzione del treno) su ogni convoglio percorrente la linea AR da Savona a S. Giuseppe di Cairo Montenotte, ovvero secondo diverse modalità ritenute dal Contravventore parimenti più efficaci in aderenza ai parametri temporali e procedurali d'intervento previsti dalle Normative Sanitarie Internazionali e comunitarie in materia di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza, a tutela dell'agente macchinista "unico" e/o "solo" conduttore del convoglio.

A scadenza dei termini previsti, la regolarizzazione del punto di cui sopra potrà avvenire attraverso acquisizione o presa d'atto da parte del Servizio scrivente di idonea procedura aziendale ovvero della costituzione di equipaggio "polifunzionale"

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15/1° comma lett. a) c) ed u) del D.Lvo 81/2008 in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 coordinato con il Decreto Legislativo 106/2009 la regolarizzazione delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro dovrà intendersi con effetto immediato.

Proroghe

Il termine prescritto è prorogabile a richiesta del contravventore per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, ma in nessun caso la proroga può superare i sei mesi.

Quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che verrà comunicato immediatamente al Pubblico Ministero da parte di questo Organo di vigilanza (art. 20/1 D.L.vo 758/94).

Verifica dell'adempimento

Entro e non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, questo Organo di Vigilanza verificherà se la violazione è stata eliminata secondo le modalità (se previste) e nel termine indicato nella prescrizione (art. 21/1 D.L.vo 758/94).

Quando risultasse l'adempimento alla prescrizione, questo Organo di vigilanza ammetterà con provvedimento formale il Contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (il Contravventore provvederà ad informare questo Organo di vigilanza dell'eventuale avvenuto pagamento della sanzione, comprovandolo).

Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato per la regolarizzazione, questo organo di vigilanza comunicherà al Pubblico Ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma (art. 21/2 D.L.vo 758/94).

Qualora risultasse l'inadempimento alla prescrizione, questo Organo di Vigilanza ne darà comunicazione al Pubblico Ministero e al contravventore entro 90 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione (art. 21/3 D.L.vo 758/94).

Estinzione del reato

La contravvenzione si estingue se il contravventore ha adempiuto alla prescrizione impartita da questo Organo di Vigilanza nel termine ivi fissato ed ha provveduto al pagamento previsto dall'art. 21/2 del D.L.vo 758/94 (art. 24/1 stesso decreto).

Nel caso in cui l'adempimento sia avvenuto in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione ma comunque congruo a norma dell'art. 20/1 del D.L.vo 758/94, ovvero nel caso in cui l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione sia stata realizzata con modalità diverse da quelle eventualmente indicate da questo organo di vigilanza, il reato non si estingue ed il procedimento penale riprende il suo corso ma tali circostanze sono valutate dalla A.G.O. ai fini della applicazione dell'art. 162-bis C.P. (artt. 23/1, 24/1 e 24/3 D.L.vo 758/94).

In tal caso la somma da versare per l'oblazione è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa (art. 24/3 D.L.vo 758/94).

Ai sensi dell'art. 9 della Legge 300/70 e della Circolare del Ministero del Lavoro n° 118/VII/64 del 20.06.1974, visti gli artt. 2/2° comma, punto b) e 20/1° comma, punto b) della Legge 833/78 e art. 50/1° comma lett. f) del D.Lvo 81/2008 coordinato con il D.Lvo 106/2009, il Contravventore renderà partecipi i lavoratori e le loro rappresentanze RR.LL.SS delle irregolarità riscontrate e dei termini fissati per la regolarizzazione delle stesse.

F.L.S.

Distinti saluti.



UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA

Cap. [redacted] - Dott. Ing. [redacted]

ALLEGATO: prospetto delle contravvenzioni per le quali sarà verificata l'ammissione al pagamento e costituente parte integrale e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO VIOLATO	MASSIMO AMMENDA	QUARTO DEL MASSIMO
Art. 45/1° e 55 D.Lvo 81/2008	Euro 4,000	Euro 1.000
TOTALE		Euro 1.000

Savona, data del protocollo.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
S.C. Prevenzione Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro
Direttore: Dott. Angelo Sergi
Via Colodi 13 - 17100 Savona
Tel. 019 840 57185719 - Fax 019 840 5997
e mail: psal.sy@asl2.liguria.it

RACCOMANDATA R.R.

(anticipata via fax al n° 0198488516)

Prot. ASL n° 1661 / 1 GEN 2012
(citare sempre nella risposta)

Responsabile del procedimento: Ing. [redacted]
Estensore: Simonetta Buzzi

Avv. [redacted]
[redacted]
[redacted]

Oggetto: [redacted] Tronitella Liguria/PM-ASL 2.

In risposta alla Sua nota del 13/01/2012 e ad integrazione dell'atto di prescrizione avente Prot. Gen. 132132/603/UPG del 16/12/2011, si chiarisce quanto segue:

1. i termini della prescrizione sono intesi in 120 giorni dal ricevimento e tale periodo dovrà essere utilizzato per eseguire gli adempimenti indicati nella prescrizione stessa;
2. l'atto di prescrizione si riferisce esclusivamente alla tratta "Savona - San Giuseppe di Cairo Montenotte" via Santuario.

Distinti saluti.



L'Ufficiale di P.G.
Dott. Ing. [redacted]
[Signature]